

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-bis
n. 17

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore BOLDI)

approvata nella seduta del 13 ottobre 2010

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO (UE) DEL CONSIGLIO SUL REGIME
DI TRADUZIONE DEL BREVETTO DELL'UNIONE EUROPEA
(COM(2010) 350 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 14 ottobre 2010
—————

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 350 definitivo,

considerato che il brevetto europeo, oggetto di un'altra proposta di regolamento, rientra fra gli obiettivi strategici per l'integrazione economica, per stimolare l'innovazione e per rendere l'UE più competitiva;

considerato che i portatori di interesse concordano nel ritenere gli alti costi di brevettazione, in larga parte riconducibili a costi di traduzione, il maggior ostacolo alla tutela brevettuale nell'UE;

considerato che l'articolo 118, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alla definizione del regime linguistico dei titoli europei mediante regolamenti adottati con procedura legislativa speciale, prevede l'unanimità in Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo;

considerato altresì che secondo l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1/1958 del Consiglio, del 15 aprile 1958, le lingue ufficiali dell'Unione comprendono tutte le lingue ufficiali parlate nei ventisette Stati membri;

preso atto che la proposta di regolamento intende invece adottare il sistema del cosiddetto trilinguismo, prevedendo, come requisito obbligatorio per la validità del brevetto europeo, la traduzione nelle lingue inglese, francese e tedesco (le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti);

valutato che tale impostazione recherebbe grave danno non solo alla cultura e alla lingua italiane, ma anche in termini di distorsione della concorrenza e alterazione della competitività delle imprese, a solo vantaggio dei Paesi la cui lingua ufficiale coincida con una delle tre lingue della proposta in esame;

rilevato infine che deroghe al regime linguistico previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1/1958 – anche in considerazione dell'obiettivo per l'Unione europea di rispettare «*la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica*», previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea – possono eventualmente essere accettate solo in presenza di evidenti esigenze di riduzione di spesa e di miglior funzionamento di strutture e organi dell'UE e devono, in questi casi, essere coerenti con l'obiettivo che si prefiggono,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con le seguenti condizioni:

in relazione al considerando n. 3 e all'articolo 3, comma 2, della proposta di regolamento, che istituiscono un regime di traduzione del brevetto UE basato sulla procedura in vigore presso l'Ufficio europeo dei brevetti (UEB), come previsto dall'articolo 14 della Convenzione sulla concessione dei brevetti europei, del 5 ottobre 1973 (CBE), si ritiene ne-

cessario individuare un sistema che non si ispiri al criterio del trilinguismo obbligatorio e preveda invece per i brevetti europei la lingua del Paese di provenienza dell'inventore, con traduzione nella sola lingua inglese, la lingua della comunità scientifica internazionale. In tal modo, si otterrebbe una versione dei brevetti UE in un'unica lingua e senza spese di traduzione, qualora l'inventore sia di lingua inglese, e in sole due lingue con un'unica traduzione, nella maggior parte dei casi, al posto delle tre lingue previste dalla proposta, con almeno due, ma spesso anche tre traduzioni;

in relazione all'articolo 4 della proposta di regolamento, sulla traduzione nel caso di controversia, si chiede che, pur mantenendo in capo al titolare del brevetto l'onere della traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o nel quale è domiciliato il presunto contraffattore, nonché nella lingua in cui si svolge il procedimento dinanzi al tribunale competente, i costi delle traduzioni vengano successivamente addebitati alla parte soccombente, garantendo così un maggiore equilibrio tra le parti in causa.

Infine, si osserva che la proposta di regolamento appare conforme al principio di sussidiarietà, mentre, per quanto riguarda il principio di proporzionalità, sembra solo in parte adeguata al raggiungimento degli obiettivi prefissati, in particolare a quello della riduzione dei costi del brevetto UE.

